

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(10)

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame dei provvedimenti recanti
interventi a favore delle zone del Friuli-
Venezia Giulia colpite dal terremoto

VENERDÌ 1° OTTOBRE 1976

Presidenza del Presidente
RIPAMONTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
il bilancio e la programmazione economica
Scotti.*

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani residenti nei Comuni delle province di Udine e Pordenone, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo delle zone terremotate friulane » (71-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Lepre ed altri;

« Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 » (167).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La Commissione torna ad esaminare l'articolo 1 che era stato accantonato.

Il sottosegretario Scotti, sciogliendo la riserva avanzata circa un emendamento illustrato dal senatore Bacicchi, relativo alla durata della gestione commissariale, illustra una nuova formulazione della norma in questione secondo la quale le funzioni attribuite al commissario straordinario dallo stesso articolo 1, cessino il 30 aprile 1977.

Dopo interventi dei senatori Tonutti, Malcaluso, Bacicchi, Degola, del presidente Ripamonti e del sottosegretario Scotti (che si riserva di presentare un emendamento tendente ad introdurre uno specifico articolo da cui risulti l'affidamento alla Regione Friuli-Venezia Giulia della gestione stralcio), la Commissione accoglie l'anzidetto emendamento.

Dopo l'accoglimento di un emendamento soppressivo del quinto comma dell'articolo 2, presentato dai senatori Toros ed altri, il presidente Ripamonti illustra un emendamento sostitutivo dell'articolo 3 concernente le esenzioni dagli obblighi di leva, concordato da un apposito gruppo di lavoro costituito nella seduta di ieri.

Il senatore Lepre dichiara di ritirare gli emendamenti su tale argomento, illustrati nella seduta di ieri, riservandosi di ripresentare in Assemblea quelli che non risultano assorbiti nella formulazione elaborata dal gruppo di lavoro.

Il sottosegretario Scotti, espresse numerose perplessità circa l'automaticità della esenzione prevista dai primi due commi dell'emendamento, propone che l'esenzione stessa sia consentita solo fino al 1977 anziché al 1979.

Il senatore Talamona propone, a sua volta, che il beneficio previsto dal secondo comma sia consentito alle famiglie che abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle condizioni economiche.

Si apre un dibattito cui partecipano i senatori Gui, Toros, Lepre, Beorchia, Pitrone, Tonutti, Melis e il presidente Ripamonti: a conclusione la Commissione accoglie l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, concordato dal gruppo di lavoro, con le modifiche ai primi due commi, proposte dal sottosegretario Scotti e dal senatore Talamona.

Si passa quindi all'articolo 7, concernente le indennità di trasferta e quelle per la prestazione di lavoro straordinario.

Il senatore Macaluso, al fine di evitare disparità di trattamento, auspica che i provvedimenti intesi a concedere le anzidette indennità abbiano carattere uniforme e siano estesi a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione impegnati nelle zone terremotate del Friuli.

I senatori Tonutti e Lepre e il sottosegretario Scotti illustrano alcuni emendamenti. Si apre quindi un ampio dibattito a seguito del quale — dopo l'accantonamento di un emendamento presentato dal senatore Bacicchi e già illustrato nella seduta di ieri ed il ritiro da parte del senatore Lepre di un emendamento tendente a inserire un nuovo comma che sancisce la nullità delle indennità che non abbiano giustificazioni in prestazioni di effettivo lavoro (che il presentatore ritiene più opportuno trasformare in ordine del giorno) — la Commissione accoglie l'articolo 7 con l'emendamento del senatore Tonutti (sostitutivo del secondo comma) e del Governo, aggiuntivo di un ultimo comma.

Il senatore Lepre illustra quindi un emendamento tendente ad introdurre un articolo 7-bis.

L'articolo, sostitutivo dell'articolo 38 della legge 29 marzo 1976, n. 336, riguarda l'esodo volontario per i dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici delle provincie di Udine e Pordenone.

Dopo un breve dibattito e gli interventi favorevoli del presidente Ripamonti e del sottosegretario Scotti, la Commissione accoglie l'anzidetto emendamento.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8.

Il rappresentante del Governo, i senatori Bacicchi, Toros e Lepre illustrano numerosi emendamenti. Dopo un ampio dibattito, la Commissione accoglie l'articolo con gli emendamenti presentati dal Governo e dal senatore Bacicchi (risultando assorbiti in questi ultimi quelli dei senatori Toros e Lepre).

Si passa all'esame dell'articolo 9. Dopo interventi dei senatori Tonutti, Pitrone, Bacicchi e del sottosegretario Scotti viene ritirato un emendamento dei senatori Toros ed

altri e viene accolto un comma aggiuntivo al primo di cui è firmatario il senatore Lepre, che conferisce alla gestione speciale prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 336 del 1976 il nuovo apporto di lire 42 milioni previsto dallo stesso articolo 9 del decreto-legge. Tale emendamento assorbe due analoghi emendamenti dei senatori Bacicchi ed altri e Toros ed altri. In precedenza il rappresentante del Governo aveva dichiarato di rimettersi alla Commissione precisando che al fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e di Gorizia non potranno essere apportati nuovi incrementi. Posto in votazione viene quindi approvato l'articolo 9, con la modifica menzionata, e con un emendamento formale al secondo comma.

La Commissione decide poi di accantonare l'articolo aggiuntivo 9-bis, presentato dai senatori Toros ed altri.

(La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 15,20).

Viene accolto l'articolo 10 con un emendamento aggiuntivo illustrato dal senatore Toros, che porta al 15 settembre 1976 la data di emissione dei titoli di credito per i quali è prevista la sospensione dei termini nell'articolo 20, secondo comma, della legge n. 336 del 1976.

Segue l'approvazione dell'articolo 11 con gli emendamenti illustrati dai senatori Toros (in ordine alla indicazione dei destinatari delle provvidenze) e Bacicchi (sulla data di riferimento per la residenza nei comuni colpiti dagli eventi sismici).

Nel testo proposto dal Governo sono poi approvati gli articoli 12 e 13.

La Commissione accoglie successivamente l'articolo 14 (con l'emendamento illustrato dal senatore Rizzo, che introduce l'esenzione dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari) e l'articolo 15 nel testo governativo.

Si passa poi all'esame dell'articolo 16: la Commissione approva il primo comma e soppriime il secondo accogliendo un emendamento in tal senso presentato dai senatori Bacicchi e Lepre, sui quali il sottosegretario Scotti ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Commissione.

Approvato l'articolo 17 nel testo proposto dal Governo, la Commissione rinvia l'esame dell'emendamento dei senatori Lepre ed altri mirante ad introdurre l'articolo 17-bis per l'estensione della sovvenzione *una tantum* ai titolari di pensione di guerra, ivi compresi le vedove, gli orfani, e collaterali inabili, purchè non fruanti di altri redditi di pensione o di lavoro.

Segue l'approvazione degli articoli 17-ter — proposto dal senatore Beorchia e relativo a facilitazioni fiscali in materia di successione — e 18 nel testo governativo.

All'articolo 19 viene approvato un emendamento dei senatori Toros ed altri, sostitutivo del testo, che estende, prorogandoli al 30 giugno 1977, i benefici in materia previdenziale e assistenziale previsti dagli articoli 7 e 9 della legge n. 336 del 1976. Al riguardo il sottosegretario Scotti fa presente la necessità di calcolare, in sede di previsione dei mezzi di copertura finanziaria, i maggiori oneri derivanti dal nuovo testo approvato.

È accolto altresì, con una modifica proposta dal Presidente, un comma aggiuntivo dei senatori Bacicchi ed altri concernente l'estensione delle provvidenze di cui al primo e secondo comma del citato articolo 7 a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici e di soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

La Commissione approva quindi, nel testo proposto dal Governo, gli articoli da 20 a 34.

Il sottosegretario Scotti illustra un emendamento tendente ad inserire l'articolo 34-bis con il quale si autorizza, da parte del Ministero dell'interno, la spesa di lire 500 milioni annui per la concessione di contributi ad enti di ricerca e ad istituti universitari per studi di carattere scientifico nelle materie relative alla protezione civile. Si prevede altresì, per particolari esigenze delle ricerche scientifiche, la facoltà da parte del Consiglio nazionale delle ricerche, del Comitato nazionale per l'energia nucleare, dell'Istituto nazionale di geofisica e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, di assumere personale di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni.

Segue un dibattito al quale prendono parte il senatore Gui, favorevole all'emendamento; il presidente Ripamonti, che manifesta delle perplessità in relazione alle carenze di personale operativo e di segreteria evidenziate nel settore delle ricerche; il senatore Romanò — che ritiene più opportuno inserire la normativa suggerita dall'emendamento governativo in un disegno di legge che affronti in modo organico e generale il problema della ricerca scientifica — e lo stesso sottosegretario Scotti che, fra l'altro, sottolinea l'importanza della possibilità di assumere nel settore della ricerca degli scienziati stranieri, superando in tal modo un certo provincialismo che al riguardo vige nel nostro paese.

La Commissione infine decide di sospendere la discussione dell'emendamento.

All'articolo 36 il senatore Toros illustra un emendamento, da aggiungere dopo il primo comma, concernente la possibilità di eseguire varianti tecniche nelle costruzioni stradali. Tale emendamento è accolto con una modifica formale suggerita dal rappresentante del Governo. L'articolo 36 è quindi approvato nel complesso.

Si riprende quindi l'esame dell'articolo 2, prima accantonato; il sottosegretario Scotti propone un emendamento, che è accolto, concernente la gestione stralcio del fondo speciale. L'emendamento assorbe quello sullo stesso argomento presentato dal senatore Bacicchi. L'articolo 2 è poi accolto nell'insieme.

Si decide infine di rinviare alla prossima seduta l'esame degli ulteriori articoli, al fine di consentire la presentazione degli emendamenti concernenti la materia tributaria.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

Il presidente Ripamonti avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 5 ottobre 1976, alle ore 11, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 17,30.